

**A.T.C. RE 01
PIANURA OVEST**

STATUTO

A.T.C. RE 01 Pianura Ovest – Via De Amicis n° 13 cap. 42028 – Poviglio (RE)
Tel. e Fax 0522 – 967504 Email atcpianuraovest@tiscali.

STATUTO ATC RE 01 PIANURA OVEST

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

PREAMBOLO

Lo Statuto è la carta di identità di una compagine associativa, con la funzione di definire i tratti caratteristici che consentono di distinguere dalle altre associazioni.

Lo Statuto degli AA.TT.CC. della Provincia di Reggio Emilia, nel quadro delineato dallo Statuto-tipo regionale e nella necessaria convergenza di intenti tra i quattro AA.TT.CC. provinciali, intende connotare di reggianità la gestione delle attività associative.

Lo Statuto costituisce altresì il necessario raccordo tra gli strumenti di pianificazione provinciali e le attività dell'associazione.

Le peculiarità reggiane da salvaguardare per le future generazioni sono pertanto desunte dai piani e dai programmi strategici della Provincia e possono essere così declinate:

- Territorio e paesaggio, come complesso di attrattive turistico – ricreative e ambito vitale della reggianità;
- Biodiversità e sviluppo sostenibile, come governo della crescita urbana e industriale che tiene in adeguata considerazione la salvaguardia degli habitat naturali;
- Produzioni agricole/zootecniche locali e sicurezza alimentare, come possibilità per i produttori di usufruire di un reddito adeguato, in modo da scoraggiare l'abbandono dei terreni;
- Sicurezza e integrazione sociale, come affermazione di una possibile convivenza di attività venatoria e altre attività ricreative o diversi usi del territorio da parte di altre componenti sociali.

Articolo 1 Denominazione e durata

1. L'associazione denominata ATC RE 01 PIANURA OVEST è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.
2. L'associazione ha durata illimitata

Articolo 2 Sede

1. L'Associazione ha attualmente sede in Poviglio, in via De Amicis n.13.

Articolo 3 Scopi dell'associazione

L'associazione costituita in relazione alle previsioni di cui al capo IV della L.R.8/94 come modificata ed integrata dalla L.R. 27/2007, non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma

programmata nel territorio di competenza. Le attività di interesse pubblico di cui al precedente capoverso sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e in coerenza con il piano faunistico venatorio provinciale, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia.

L'associazione ha altresì lo scopo di:

1. promuovere, valorizzare e contribuire alla pratica, alla diffusione e alla conoscenza dello sport venatorio, del tiro a volo e della cinofilia, nonché di ogni altra attività sportiva e faunistico ambientale, anche attraverso la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni e competizioni agonistiche e non.
2. organizzare, tutelare e gestire lo svolgimento dell'attività venatoria nel rispetto del mantenimento delle specie e dell'ecosistema in generale.
3. combattere ogni forma illecita di prelievo faunistico e di pratiche contrarie all'etica venatoria;
4. ottimizzare le condizioni di sicurezza in cui viene praticata l'attività venatoria, tramite la formazione degli operatori, la valorizzazione della vigilanza venatoria volontaria ed il coordinamento tra questa e la vigilanza istituzionale;
5. collaborare con gli enti competenti in materia di sanità animale per la salvaguardia del patrimonio faunistico, la sicurezza alimentare e la prevenzione delle zoonosi;
6. promuovere l'integrazione tra il settore agricolo, l'attività venatoria e le esigenze della conservazione e del miglioramento degli ecosistemi seminaturali;
7. sviluppare procedure e metodi atti all'incremento di efficacia ed efficienza della gestione faunistico-venatoria;
8. promuovere l'integrazione con il settore produttivo agricolo favorendo la multifunzionalità delle Aziende Agricole;
9. adeguare la gestione faunistico-venatoria ai principi di un prelievo "ecosostenibile" di una risorsa rinnovabile, anche con aggiornamento di tecniche, mezzi e metodiche;
10. promuovere la formazione e l'aggiornamento di cacciatori e di altre categorie sociali coinvolte nella gestione della fauna;
11. valutare la compartecipazione ed l'attivazione di risorse economiche, proprie o da reperirsi, ai fini dell'ottimizzazione, innovazione, formazione nell'ambito delle attività di competenza e di rapporti con gli Enti e Associazioni.
12. Potrà altresì compiere ogni altra operazione collaterale necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi associativi.
13. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di organizzare sulla base del Programma di Attività:

- la ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
 - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;
 - provvede direttamente o mediante attribuzione di incentivi economici ai conduttori di fondi rustici per:
 - a) la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
 - b) la messa in atto di coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
 - c) il ripristino di zone umide e di fossati;
 - d) la differenziazione delle colture;
 - e) la messa in atto di coltivazioni di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
 - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
 - g) l'esecuzione di tabella menti;
 - h) la difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento;
 - i) il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni;
 - l) l'alimentazione invernale degli animali in difficoltà;
 - m) la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
 - la vigilanza faunistico venatoria;
 - collabora all'attuazione dei piani di controllo;
 - la gestione delle zone di protezione in convenzione con la Provincia,
- nonché ogni altro compito e/o adempimento riservatogli per legge.

L'Associazione potrà altresì compiere ogni altra operazione strumentale od accessoria a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II COMPONENTI SOCIALI

Articolo 4 Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. E' nominato dal Consiglio Direttivo con votazione segreta nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
 - a) nomina nell'ambito rispettivamente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea coordinandone i lavori;
 - c) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale, telefax, posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica;
 - d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;
 - e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC, assumendo gli atti di competenza;
 - g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'associazione;
 - h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;
 - i) partecipa alla Conferenza degli ATC istituita dall'art.33 bis della LR 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07 o individua un delegato.
4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle

funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più anziano del Consiglio Direttivo che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente, che rimane in carica fino al compimento del residuo periodo di mandato del consiglio direttivo.

5. Il Presidente rimane in carica 5 anni e può essere rinominato per un altro mandato.
6. Al Presidente compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo mandato, oltre ad un eventuale compenso da determinarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, da 20 componenti così ripartiti:
 - a) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell'ATC;
 - b) da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, iscritti alle stesse e all'ATC;
 - c) da 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l'ATC, iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l'ATC;
 - d) da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC.
2. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 5 anni dalla data di nomina da parte della Provincia.
3. Al Consiglio Direttivo spettano le più ampie facoltà e poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione degli atti riservati per legge e per statuto all'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio può adottare solo atti di ordinaria amministrazione.
5. I singoli componenti del Consiglio possono essere nominati per più mandati.
6. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
- b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;
- c) siano stati condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
- d) non siano più iscritti all'Associazione che li ha designati.

6.bis In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il Presidente

dell'ATC ne da immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore sulla base dell'elenco dei designati dall'Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.

- 7. Nell'ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato sempre che rimanga in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri e la Provincia non provveda alla nomina dei consiglieri mancanti entro 120 giorni l'intero consiglio decade dalle sue funzioni.
- 8. I componenti del Consiglio Direttivo che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
- 9. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall'insediamento, nomina con votazione segreta tra i suoi componenti, il Presidente; entro 60 giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
- 10. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le funzioni in caso di impedimento del Presidente. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
- 11. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal vice presidente ovvero in mancanza dal consigliere più anziano entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
- 12. Il Presidente nell'espletamento del suo mandato il Presidente potrà avvalersi di collaboratori di sua fiducia da designarsi anche all'infuori dei membri del Consiglio Direttivo.
- 13. Il Consiglio Direttivo predisporre la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Tali proposte entro quaranta giorni saranno sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. A seguito dell'approvazione si provvede alla trasmissione alla Provincia.
- 14. Il Consiglio Direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio Direttivo sottopone ai Sindaci Revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.

15. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purchè nell'ambito della Provincia ove ha sede l'Associazione.
16. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni occorre in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, mentre in seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno cinque Consiglieri e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri presenti.
17. Il Consiglio Direttivo può istituire al suo interno comitati esecutivi con funzioni operative e/o consultive chiamando a farne parte anche esperti e/o consulenti esterni
18. Il Consiglio Direttivo può aderisce alle strutture di coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale.
19. Il Consiglio Direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC e le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
20. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) Stabilisce e delibera:
 - l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC, che ciascun cacciatore iscritto deve versare, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell'ATC;
 - L'entità del contributo annuo per l'utilizzo delle zone e campi di addestramento cani, nonché di ogni altra iniziativa e/o servizio istituito dall'ATC.
 - l'entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007), nonché all'entità dei danni risarciti;
 - l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza (comma 4 dell'art 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007).
 - b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti: le modalità di esercizio della caccia, delle specie cacciabili, del numero delle giornate settimanali di caccia, dei periodi e degli orari di caccia, del carniere

giornaliero e stagionale per specie;

- c) può promuovere in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
- d) cura la valutazione degli eventuali danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell'ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio Direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
- e) può curare la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrispondere gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
- f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
- g) può proporre l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
- h) può aderire alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
- i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
- j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell'art.59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
- k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
- l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l'istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, sentita l'Assemblea;
- m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della

normativa regionale vigente in materia e tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;

- n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell'art.35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07;
- o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;
- p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;
- q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell'ATC di appartenenza;
- r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
- s) provvede ad adottare una adeguata tutela anche mediante copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC per le attività e per i rischi non coperti dalla assicurazione individuale dei cacciatori per l'esercizio venatorio e attività connesse;
- t) può adottare tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
- u) può richiedere l'iscrizione dell'ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell'Assemblea;
- v) sottopone all'Assemblea per l'approvazione i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità.

Le delibere relative alla determinazione dell'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC, che ciascun cacciatore iscritto deve versare di cui al precedente punto a1) e le delibere relative alle ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti: le modalità di esercizio della caccia, delle specie cacciabili, delle giornate settimanali di caccia, dei periodi e gli orari di caccia, del carniere giornaliero e stagionale per specie; di cui al precedente punto b) entreranno in vigore soltanto dopo la ratifica di conformità da parte dell'assemblea

dei soci.

21. Il Consiglio Direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 7 **L'Assemblea**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett c) della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, l'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. L'Assemblea viene insediata dal Consiglio Direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio Direttivo e può altresì essere convocata su richiesta motivata per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione, da almeno 100 membri dell'Assemblea ovvero da almeno un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.
3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di Assemblea generale tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle Associazioni di categoria rappresentate nel consiglio direttivo e la sede municipale dei comuni compresi nel territorio dell'ATC almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale.
4. Compiti dell'Assemblea:
 - a) Approvazione dello Statuto e le sue modifiche;
 - b) Approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - c) dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo su proposta del Consiglio direttivo stesso;
 - d) approva i regolamenti sull'attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;
 - e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio direttivo;
 - f) approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria compreso lo scioglimento dell'Associazione. I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

5. Per la validità delle riunioni assembleari occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da un Consigliere Delegato dal Consiglio. In mancanza fungerà da Presidente il componente dell'Assemblea designato dalla maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni. Il Presidente nomina un Segretario; la redazione del verbale, anche nei casi non espressamente previsti dalla legge, può essere affidata a un notaio.

Articolo 8 **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto, ai sensi dell'art. 2397 del Codice civile, da 3 membri effettivi e da due supplenti, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Presidente, nominato all'interno dei 3 membri effettivi, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.
4. Eventuali compensi e/o rimborsi spese per l'opera svolta dai Revisori saranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 **Assemblea dei delegati** (soppresso)

Articolo 10 **Modalità per la nomina del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente dell'ATC almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo, da avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate e alla Provincia e dandone anche pubblicità con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea sociale.

2. Nei successivi 30 giorni le Associazioni interessate presentano all'ATC:
 - a) le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità e alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, e all'attività svolta;
 - b) i nominativi dei designati in numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza di cause ostative.
3. Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei posti qualora presentino all'ATC entro i termini sopra previsti una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicati precedentemente.
4. In ogni caso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell'ATC, verificato il possesso dei requisiti previsti all'art. 6 del presente statuto per i componenti il Consiglio, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti e i nominativi designati dalle Associazioni.

Articolo 11

Modalità per la nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato con votazione segreta fra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il componente più anziano d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva o in seconda convocazione se presenti un numero di componenti del Consiglio non inferiore a cinque;
 - b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio Direttivo il candidato più anziano di età.

Articolo 12

Diritti e doveri dei cacciatori.

Sanzioni

Controversie

1. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:
 - a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- b) ricoprire cariche associative;
 - c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.
2. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:
- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
 - b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
 - c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo dell'ATC applica la seguente sanzione disciplinare:
- gravi e ripetute violazioni di cui all'art. 61 comma 1 lettere z), aa) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC RE 01 Pianura Ovest per 6 giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva alla selvaggina stanziale. In caso di recidiva nei cinque anni l'attività venatoria alla selvaggina stanziale è preclusa per 10 giornate.
 - Le sanzioni comminabili nella o nelle annate successive non decadono in caso di mancata iscrizione nell'annata/e in cui ricade la sanzione e saranno applicate comunque nella prima annata di iscrizione utile successiva.

Articolo 13

Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni

- 1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
- 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota annua di iscrizione comporta la sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC RE 01 Pianura Ovest per un periodo determinato in relazione all'entità del ritardo e precisamente:

ritardo non superiore a 30 giorni al termine fissato, sospensione dell'attività venatoria per n. 1 giornata di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura

della stagione venatoria alla selvaggina stanziale a cui si riferisce il pagamento;

ritardo non superiore a 60 giorni al termine fissato, sospensione dell'attività venatoria per n. 2 giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria alla selvaggina stanziale a cui si riferisce il pagamento;

ritardo superiore a 60 giorni al termine fissato, sospensione dell'attività venatoria per n. 3 giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria alla selvaggina stanziale a cui si riferisce il pagamento;

- b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per un numero di giornate così come previsto al precedente punto a);
- c) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza (comma 4 dell'art 36bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per un numero di giornate così come previsto al precedente punto a);

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14 Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
 - b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15
Risorse economiche

1. L'ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 16
Bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
 2. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
 3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
- 3 bis Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione degli stessi e sono resi disponibili per la consultazione da parte dei membri dell'Assemblea.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17
Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 Incompatibilità del Presidente e dei Componenti il Consiglio direttivo

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell'ATC, non possono instaurare con l'ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 19 Norme transitorie e finali

1. Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 32 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
2. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all'albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell'ATC, nonché all'albo pretorio dei Comuni ricompresi nell'ATC.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.